



# COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 75 del 02.08.2017

b

**OGGETTO:** Concessione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. Messina – Gruppo di Fatto di Volontariato. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area amministrativa.

L'anno duemiladiciassette addì DUE del mese di AGOSTO alle ore 13,45 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	“
MUZIO Mariarita	“
SPARACINO Carmelo	“

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
	X

Assenti: Ass. Di NUZZO M.; Sparacino C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi  
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

### **D E L I B E R A**

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### **E' APPROVATA**

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Prot. n. 0005944 del 02.08.2017

Il Proponente: IL SINDACO

**Oggetto: Concessione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. Messina – Gruppo di Fatto di Volontariato. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell'Area amministrativa.**

**PREMESSO** che in occasione della notte rosa che si terrà il 10 agosto 2017 e della festa del patrono San Rocco del 16 agosto 2017 si prevede un notevole afflusso di visitatori con incremento del traffico veicolare;

**RILEVATO** necessario garantire un supporto operativo per il personale di P.M. già impiegato nei servizi di vigilanza e dato atto altresì che nell'Ente non sono presenti e/o attivi gruppi di protezione civile o volontariato per poter affiancare il suddetto personale comunale;

**VISTA** la disponibilità dell'Associazione Nazionale Carabinieri Italiani – Sezione di Messina, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5918 del 01/08/2017, a supportare il personale di P.M. in servizio nelle manifestazioni di cui sopra, a titolo gratuito, salvo un piccolo contributo a titolo di rimborso spese per l'impiego dei volontari;

**PRESO ATTO** che la suddetta Associazione non ha scopo di lucro e ha già proficuamente collaborato con questa Amministrazione comunale fornendo gratuitamente, salvo esigui rimborsi spese, il proprio supporto operativo in occasione di diverse manifestazioni pubbliche, con notevoli benefici per l'ente in termini di maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO** che l'attività espletata dalla suddetta Associazione risulta riconducibile alle iniziative di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale e alle linee programmatiche, si propone di sostenere in quanto strumento di socializzazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, ivi comprese, come nel caso di specie, le attività di volontariato, con tutti gli aspetti positivi che da ciò discendono;

**ATTESO**

- che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- che si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

**VISTI** i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA. : “non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità” e (comma 9) “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

**VISTA** in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che “il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che “tra le molteplici forme

*di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";*

**VISTA** altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma:” *“Con riguardo al contenuto del comma 9 dell' art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di “sponsorizzazione” contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,( omissis);*

**EVIDENZIATO** in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che:“*...ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata..... ...Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011)....(omissis)..;*

**VISTE** in ultimo le deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

**CONSIDERATO** pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell'art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del Comune, svolti nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

**RITENUTO** quindi di poter accogliere l'istanza presentata dall'Associazione Nazionale Carabinieri –Sez. di Messina per la realizzazione delle attività di supporto ai servizi di vigilanza in occasione della notte rosa del 10 agosto 2017 e della festa del patrono San Rocco del 16 agosto 2017;

**TENUTO CONTO** che, in base alla tipologia di attività da espletare e al personale da impiegare, è necessario garantire un minimo contributo forfettario onnicomprensivo a parziale ristoro dei costi sostenuti dall'Associazione;

**RITENUTO** congruo concedere un contributo forfettario onnicomprensivo pari ad € 600,00;

**RIBADITO** che la concessione del contributo è da intendersi esclusivamente quale ristoro per le spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione delle richiamate attività;

**EVIDENZIATO** che il contributo verrà liquidato previa presentazione da parte dell'Associazione di prospetto riepilogativo di rendiconto delle spese sostenute;

**SPECIFICATO**

- che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;

**VISTO** il Vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 13 luglio 1992;

**VISTO** l'Ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi nelle forme di legge dai relativi Responsabili di Servizio;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**DI PRENDERE ATTO** della disponibilità della Associazione Nazionale Carabinieri Italiani – Sezione di Messina a supportare il personale di P.M. in servizio durante la giornata del 10 agosto 2017 (notte rosa) e 16 agosto 2017 (festa del Santo Patrono San Rocco);

**DI CONCEDERE** alla suddetta Associazione, a fronte dell'aiuto fornito, un contributo forfettario e onnicomprensivo di € 600,00;

**DI DARE ATTO** che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali assegnando a tal uopo allo stesso la somma di € 600,00 a valere sul bilancio di previsione 2017/2019, e.f. 2017, dando atto della necessità del supporto alla vigilanza in oggetto alla luce delle motivazioni sopra esposte;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per i conseguenti atti gestionali;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

**DI DICHIARARE** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss. mm.ii., atteso l'imminente avvio della stagione estiva 2017.

**Il proponente**





**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90**

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. PABLO PUGLISI




Ali Terme, 02/08/2017

---

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE


Dott.ssa Puliatti Rosa




Ali Terme, 02/08/2017

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg. 15 consecutivi:

Reg. n° \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 / 08 / 2017

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

